



Novara, 11 giugno 2021

Spett.le
CLIENTE**DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS) - Sintesi operativa**
Entrata in vigore 26 maggio 2021**SETTORE INDUSTRIA - AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 40)****CIGO /CIGS SENZA CTR ADDIZIONALE (Commi 3 - 6)****CIGO**

Periodo: dal 1.7.2021 al 31.12.2021

Durata: 26 settimane anche frazionabili

(massimo 13 settimane consecutive per ogni domanda)

Procedura: **1. Accordo sindacale preventivo**, da richiedere 10 giorni prima della decorrenza (25 giorni per aziende con oltre 50 dip.).**2. Domanda Inps** entro 15 giorni successivi alla decorrenza**3. Relazione tecnica** da trasmettere all'Inps, allegata alla domanda, con i motivi specifici della riduzione attività e relativa prospettiva di ripresa.

Beneficiari: lavoratori con 90 giorni di anzianità

Contributo addizionale: non dovuto

Divieto di licenziamento: per tutta la durata dell'intervento

Contratti a termine: vietati per le medesime mansioni del personale interessato alla cigo; eventuali contratti a termine in corso dovranno cessare alla scadenza, se all'interno del periodo di cigo.

CIGS (solo aziende con oltre 15 dipendenti)

- Accordo sindacale preventivo da richiedere 10 giorni prima (25 giorni per aziende con oltre 50 dip.)

- Istanza preventiva al Ministero del Lavoro, da richiedere entro 7 giorni dall'accordo, corredata di relazione tecnica e dati di bilancio degli ultimi 2 anni, con perdite.

Preghiamo eventuali clienti interessati di contattare il nostro Studio per eventuali approfondimenti.

CIGS SOLIDARIETA' IN DEROGA (Commi 1 - 2)

Periodo: dal 26.5.2021 ed il 31.12.2021

Requisiti: riduzione fatturato pari almeno al 50%, tra primo semestre 2021 e primo semestre 2019

Durata: massimo 26 settimane

Modalità: stipula di accordo sindacale per il mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Beneficiari: lavoratori in forza alla data del 26.5.2021

Riduzione oraria: media 80% - individuale 90%

Indennità: 70% della retribuzione a carico INPS

Contributo addizionale: non dovuto



Per gli altri settori (TERZIARIO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA) restano applicabili gli interventi previsti dal DL 41/2021 che riepiloghiamo di seguito (ved. circolare nostra del 29.3.2021)

<u>Settore Terziario- Commercio (Fis-Cig In Deroga)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.
<u>Settore Artigianato (Fsba)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.
<u>Settore Agricoltura (Cisoa)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 120 giorni nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: i 120 giorni sono aggiuntivi, rispetto ai 90 giorni previsti dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, STABILIMENTI BALNEARI E COMMERCIO (art. 43)

Periodo: dal 26.5.2021 al 31.12.2021

Agevolazione: esonero contributivo INPS (escluso INAIL) pari al doppio delle ore di cig fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Ai DL che utilizzano l'esonero si applica il divieto di licenziamento (ma è comunque consentito l'utilizzo di FIS/CIG IN DEROGA fino al 31.12.2021).

La violazione del divieto di licenziamento comporta il recupero del beneficio ed il divieto di presentare istanze di cig.

L'esonero è soggetto al limite di aiuti di stato per emergenza covid ed all'autorizzazione da parte della UE.

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE SETTORE AGRITURISTICO E VITIVINICOLO (art. 70)

Alle aziende con i seguenti codici ateco è riconosciuto esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (escluso INAIL) per la quota DL per la mensilità di febbraio 2021:

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (art. 41)

Dal 1.7.2021 al 31.10.2021 viene istituito il contratto di rioccupazione nei confronti di lavoratori in stato di disoccupazione (NASPI) alle seguenti condizioni:

- assunzione a tempo indeterminato
- redazione di progetto individuale di inserimento, al fine di garantire l'adeguamento delle competenze professionali, della durata di 6 mesi
- facoltà di recesso al termine del progetto di inserimento, con periodo di preavviso dal termine del progetto di inserimento stesso
- esonero del 100% dei contributi INPS (escluso INAIL) per 6 mesi (massimo euro 3.000).

NB: il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento ovvero il licenziamento per gmo di un lavoratore con lo stesso livello e categoria nelle medesima unità operativa, comporta la revoca dello sgravio.

Cause ostative

- durc irregolare
- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o collettivi), nei sei mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva
- ritardo nella effettuazione della comunicazione obbligatoria di assunzione (o conferma), per il periodo di ritardo
- sospensioni o riduzioni con ricorso a cigo/cigs/solidarietà (escluse causali covid), nella medesima unità produttiva e per le medesime mansioni
- violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
- mancato rispetto delle norme previste dal ccnl e accordi territoriali
- assunzione derivante da obbligo di legge o contratto (escluse assunzioni disabili)
- violazione del diritto di precedenza

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri.

Lo sgravio è soggetto al limite di aiuti di stato per emergenza covid ed all'autorizzazione da parte della UE.

PIGNORAMENTI DELL'AGENZIA DI RISCOSSIONE (art. 9)

Prorogata la sospensione al 30.6.2021

INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art. 44)

Indennità per i co.co.co. presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti, società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività in conseguenza della emergenza epidemiologica.

L'ammontare varia in base al volume di compensi.

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP